

**DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO
DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA
PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

del 28 novembre 2014

**che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale**

(2014/947/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [\(1\)](#) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

- (1 L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
)
- (2 L'allegato II dell'accordo, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stato
) sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 [\(2\)](#).
- (3 L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici
) dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(3\)](#) e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(4\)](#) apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione [\(5\)](#), dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(6\)](#) e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione [\(7\)](#).
- (4 Occorre, inoltre, tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione
) amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in seguito all'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del Comitato misto.
- (5 L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l'evoluzione dei pertinenti atti
) giuridici dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è modificato secondo quanto disposto all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione da parte del Comitato misto.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014

Per il Comitato misto

Il presidente

Mario GATTIKER

⁽¹⁾ [GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.](#)

⁽²⁾ [GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51.](#)

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1](#)).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1](#)).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera ([GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35](#)).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera ([GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4](#)).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera ([GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45](#)).

ALLEGATO

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:

- 1 alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, le parole «modificato dal regolamento
) (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati [\(1\)](#)» sono sostituite dalle seguenti:

«modificato da:

— regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati [\(2\)](#);

— regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [\(3\)](#);

— regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [\(4\)](#);

— regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [\(5\)](#).

;

- 2 alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, sotto il titolo «Ai fini del presente
) accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato», alla lettera h), punto 1, le parole «legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965» sono sostituite dalle seguenti:

«legge federale sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006»;

- 3 alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, il testo seguente è inserito dopo le
) parole «regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [\(6\)](#)»:

«modificato da

— regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [\(7\)](#);

— regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [\(8\)](#);

— regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [\(9\)](#).

;

- 4 alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, sotto il titolo «Ai fini del presente
) accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:», le parole seguenti sono soppresse:

«Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie»;

5 alla sezione B: Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto, dopo il punto 21 è
) inserito il testo seguente:

«22) Decisione n. E2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI ⁽¹⁰⁾.

23) Decisione E3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.

24) Decisione H6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹²⁾.

25) Decisione S8 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹³⁾.

26) Decisione U4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽¹⁴⁾.

;

6 alla sezione C: Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto, dopo il punto 2 è inserito il
) testo seguente:

«3) Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi ⁽¹⁵⁾.

.

⁽¹⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.»

⁽⁶⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.»

⁽¹⁰⁾ GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5. [Electronic Exchange of Social Security Information].

⁽¹¹⁾ GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.

⁽¹³⁾ GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.»

[\(15\) GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.»](#)
